



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO**

□ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26 novembre 2007

INDICE

<i>Articolo 1 – Finalità.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 - Formazione dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione all'albo comunale</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 4 - Modalità di iscrizione all'albo comunale.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 5 - Revisione annuale dell'albo comunale.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 6 - Cancellazione dall'albo comunale</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 7 - Diritti delle associazioni iscritte all'albo comunale</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 8 - Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'albo comunale</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 9 - Tenuta dell'albo comunale e pubblicità</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 10 - Norma transitoria.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 11 - Entrata in vigore.....</i>	<i>4</i>

Articolo 1 - Finalità

1. Il Comune di Paese favorisce l'attività delle libere forme associative operanti nel proprio territorio e, nel rispetto della reciproca autonomia, garantisce i diritti di partecipazione alla vita sociale della comunità attribuiti alle stesse dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.
2. Il Comune favorisce e promuove il pluralismo associativo per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale in ambito sociale, culturale, educativo, sportivo, ricreativo e del tempo libero, di sviluppo economico del territorio, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
3. Sono forme associative, ai sensi del presente regolamento, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le associazioni culturali e sportive, le organizzazioni non governative, le onlus ed in generale tutte le organizzazioni o comitati senza scopo di lucro che siano espressioni della comunità locale e portatrici di interessi collettivi riferiti agli ambiti di cui al precedente comma 2.

Articolo 2 - Formazione dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato

1. L'albo comunale delle associazioni e del volontariato, nel prosieguo chiamato "albo comunale", istituito dall'art. 65, comma 1, dello Statuto comunale, è formato, per ciascuna associazione, dal numero e data di iscrizione, dalla denominazione, dal recapito postale e dal settore di iscrizione.
2. L'albo comunale è suddiviso nei seguenti settori:
 - a) settore sociale, socio-sanitario, della solidarietà, della famiglia
 - b) settore culturale, ricreativo, del tempo libero
 - c) settore dello sport
 - d) settore della scuola
 - e) settore dello sviluppo economico
 - f) settore della tutela dell'ambiente, della protezione civile
 - g) settore delle associazioni d'arma.
3. Una stessa associazione, al momento dell'iscrizione, può chiedere di essere inserita in uno solo dei suddetti settori dell'albo comunale, con riferimento alle sue finalità ed attività prevalenti.

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione all'albo comunale

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo comunale le associazioni, non rientranti nelle fattispecie previste dal comma 5 del presente articolo, che perseguano le finalità di cui all'art. 1, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata oppure con scrittura privata depositata in originale presso l'amministrazione comunale, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - b) essere costituite da almeno un anno, salvo quanto previsto dal successivo art. 10 del presente regolamento;
 - c) avere sede o una sezione nel territorio comunale;
 - d) avere un minimo di dieci (10) soci aderenti, di cui la maggioranza residenti nel Comune di Paese.

Potranno comunque essere iscritte all'albo comunale, con deliberazione della Giunta comunale, anche associazioni richiedenti che non abbiano la maggioranza dei soci aderenti residenti nel Comune di Paese e che svolgano attività di particolare rilevanza, con meriti generalmente riconosciuti.
 - e) possedere uno Statuto che preveda espressamente:
 - I) l'assenza di scopi di lucro;

- II) l'elettività e la gratuità delle cariche associative, almeno per quelle della sezione locale nel caso di associazioni che aderiscano ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - III) l'attività associativa improntata ai principi di democrazia e la possibilità di adesione a tutti i cittadini che ne condividano le finalità.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo comunale, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, le associazioni iscritte all'albo regionale e/o ad albi provinciali che perseguano le finalità di cui all'art. 1.
 3. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione nel settore della scuola dell'albo comunale, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, i comitati dei genitori operanti nei plessi delle scuole dell'obbligo del territorio comunale di Paese, costituiti dai rappresentanti di classe ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 297/1994.
Tali organismi sono comunque tenuti, per quanto di loro competenza, ad ottemperare a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento.
 4. Il nucleo operativo di pronto intervento della protezione civile comunale, i cui membri volontari sono nominati dal Sindaco, viene iscritto di diritto nel settore della tutela dell'ambiente, della protezione civile dell'albo comunale, a semplice richiesta del responsabile del nucleo stesso.
 5. Sono in ogni caso esclusi dall'iscrizione all'albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste ad elezioni politiche generali e/o amministrative, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e gli ordini professionali.

Articolo 4 - Modalità di iscrizione all'albo comunale

1. La domanda di iscrizione all'albo comunale, redatta in carta semplice sulla base di un modulo tipo predisposto dall'amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, è presentata al Comune unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e/o copia dello Statuto, dai quali l'associazione risulti avere i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e).
Le sezioni locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, regionale o provinciale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione di appartenenza, dal quale l'associazione risulti avere i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), e certificazione originale rilasciata dai competenti organi attestante l'affiliazione o l'appartenenza della sezione locale all'associazione;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con indicazione del legale rappresentante;
 - c) dichiarazione relativa al numero complessivo dei soci aderenti, con la specificazione del numero di soci aderenti residenti nel Comune di Paese;
 - d) indicazione del settore dell'albo comunale in cui l'associazione intende essere iscritta, con riferimento alle sue finalità ed attività prevalenti;
 - e) relazione illustrativa delle attività svolte nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda ed il relativo bilancio/resoconto economico consuntivo;
 - f) il programma delle attività e manifestazioni svolte e previste nell'anno di presentazione della domanda e/o previste per l'anno successivo.
2. L'iscrizione all'albo comunale avviene con determinazione del responsabile/dirigente del settore segreteria affari generali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La mancata presentazione della documentazione richiesta nei tempi indicati dal Comune comporta la non iscrizione all'albo comunale. È in ogni caso facoltà del Comune procedere in qualunque

momento alla verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo comunale.

Articolo 5 - Revisione annuale dell'albo comunale

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, tra il 1 gennaio ed il 15 febbraio di ogni anno, viene disposta la revisione annuale dell'albo comunale, in previsione della quale le associazioni iscritte devono far pervenire al Comune:
 - a) una dichiarazione con la quale si attesti il permanere dei requisiti di cui all'art. 3 ed in particolare che l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali siano rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova documentazione;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare ed il relativo resoconto/bilancio economico consuntivo;
 - c) la conferma dei dati sul numero dei soci aderenti o il loro aggiornamento;
 - d) il programma annuale delle attività e manifestazioni previste per l'anno in corso.
2. In ogni caso, le associazioni iscritte all'albo comunale dovranno comunicare al Comune, entro il termine di sessanta giorni dal suo verificarsi, il rinnovo delle cariche sociali, nel rispetto dello Statuto associativo.

Articolo 6 - Cancellazione dall'albo comunale

1. Qualora l'associazione iscritta all'albo comunale perda uno dei requisiti necessari, indicati all'art. 3, oppure non ottemperi, previa diffida, agli adempimenti previsti all'art. 5, ovvero quando l'associazione iscritta lo richieda espressamente per mezzo del suo legale rappresentante, si procede alla cancellazione dall'albo comunale mediante determinazione del dirigente/responsabile del settore segreteria affari generali.
2. La cancellazione dall'albo comunale può comportare la risoluzione da parte dell'amministrazione comunale di eventuali convenzioni in atto con l'associazione interessata.

Articolo 7 - Diritti delle associazioni iscritte all'albo comunale

1. Alle associazioni iscritte all'albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dallo Statuto e dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.
2. L'iscrizione all'albo comunale è condizione necessaria per avere propri rappresentanti nelle commissioni comunali, ove previsti dal regolamento per il funzionamento delle commissioni comunali.
3. Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali, l'iscrizione all'albo comunale è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:
 - a) alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;
 - b) alla possibile messa a disposizione, secondo le modalità e condizioni previste da apposite convenzioni, di locali di proprietà dell'amministrazione comunale da utilizzare come sede dell'associazione, nel limite delle disponibilità esistenti, con agevolazioni per le associazioni disponibili a condividere gli spazi ad essa assegnati;
 - c) alla possibilità di utilizzo di locali, servizi, materiali ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate.

Articolo 8 - Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'albo comunale

1. Le associazioni iscritte all'albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.
2. Le associazioni iscritte all'albo comunale sono tenute a indicare all'amministrazione comunale all'inizio dell'anno le richieste che intendono inoltrare relativamente a contributi economici, all'utilizzo di strutture o servizi che si intendono richiedere per lo svolgimento delle attività programmate.
3. Le associazioni iscritte all'albo comunale assicurano all'amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 9 - Tenuta dell'albo comunale e pubblicità

1. La tenuta dell'albo comunale, relativamente alle iscrizioni, alla revisione annuale, alle eventuali modifiche e cancellazioni, è affidata al settore segreteria affari generali. La competenza relativamente a quanto previsto nei precedenti artt. 7 e 8 e alla eventuale risoluzione di convenzioni in atto con l'associazione cancellata dall'albo comunale è affidata ai diversi settori/servizi interessati dell'amministrazione comunale.
2. Il Comune darà adeguata pubblicità delle modalità e dei termini di iscrizione all'albo comunale.
3. L'albo comunale è pubblico limitatamente al numero e data di iscrizione, alla denominazione, al recapito postale e al settore di iscrizione di ciascuna associazione.

Articolo 10 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per le domande di iscrizione all'albo comunale pervenute al protocollo del Comune entro il 30/09/2008, si prescinde dal requisito della costituzione dell'associazione da almeno un anno.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.